

Tutela sicurezza e salute

L'ente può assumere gli oneri finanziari delle sanzioni pecuniarie irrogate ai propri vertici e addetti

di Valerio Biondi - Avvocato cassazionista abilitato in Italia ed Inghilterra e Mediatore professionista nelle controversie civili e commerciali

Con la sentenza n. 38260/2019, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla legittimazione dell'ente di appartenenza al fine del pagamento diretto delle sanzioni pecuniarie comminate ai suoi rappresentanti, amministratori e dipendenti in caso d'illecito penale contravvenzionale per la violazione della normativa a tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, dunque sulla natura e sugli effetti del rapporto di immedesimazione organica esistente tra l'ente interessato ed il suo addetto autore dell'illecito.

Il caso

La sentenza in esame apre le porte al riconoscimento di quello che dovrebbe essere un principio di carattere generale, tendente ad addebitare al dipendente le multe comminate in base a comportamenti dolosi o gravemente colposi dello stesso, per lasciare, negli altri casi (assenza di colpa o colpa lieve del dipendente), la possibilità alle amministrazioni di appartenenza di assumersene direttamente l'onere, trattandosi di sanzioni comminate non *ad personam*, ma in virtù del *rapporto di immedesimazione organica* esistente tra il dipendente autore della violazione di legge e l'ente di appartenenza.

La Cassazione si è pronunciata, rigettandolo, sul ricorso proposto da dirigente di società *in-house* (1) avverso il decreto di conferma, in sede di riesame, del sequestro preventivo inflittogli *ex artt. 322-ter e 640-quater* Cod. pen., per il reato contestatogli di peculato per distrazione in concorso con altri (2), avendo approfittato della veste dirigenziale ricoperta, per distrarre risorse finanziarie della società ai fini del

pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte ad amministratori e dirigenti per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e ambientali danti luogo a responsabilità penale personale dei singoli addetti. Va preliminarmente chiarito che la sentenza di rigetto in esame consegue all'accertamento e alla dichiarazione, da parte della Suprema Corte, del difetto del presupposto necessario per il legittimo pagamento da parte dell'ente di appartenenza delle sanzioni pecuniarie a carico dei suoi amministratori e dipendenti, quale l'adozione di apposito provvedimento formale da parte dell'organo di amministrazione dell'ente interessato (delibera di approvazione dell'uscita di cassa dell'ente) (3).

In altri termini, seppur rigettando il ricorso proposto per il difetto di tale *provvedimento formale*, con la sentenza in esame la Cassazione ha riconosciuto ed affermato la possibilità per l'ente di assumersi direttamente l'onere finanziario relativo al pagamento di *sanzioni pecuniarie* irrogate ai propri amministratori, dirigenti e dipendenti nell'esercizio delle rispettive

(1) Società del comune di Palermo, incaricata dei servizi e delle attività connesse alla tutela dell'igiene e della sicurezza ambientale.

(2) Coindagati: amministratori, presidente c.d.a., dirigente manutenzione strade, delegato sicurezza e capisquadra.

(3) Previa verifica di norme interne legittimanti la fuoriuscita di cassa e di uno specifico interesse della società alla pronta estinzione degli illeciti contestati.

funzioni nell'interesse dell'ente stesso, al ricorrere delle due seguenti condizioni concorrenti: da un lato, uno **stretto nesso con le attività di ufficio**, direttamente riconducibili quindi alla stessa amministrazione (4), dall'altro, uno specifico **interesse dell'ente all'estinzione dell'illecito**.

Sanzioni pecuniarie in materia di tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro

In caso di violazione della disciplina in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, è prevista una duplice tipologia di possibili sanzioni pecuniarie di natura, da un lato, amministrativa e, dall'altro, penale. Alle sanzioni pecuniarie si aggiunge la responsabilità civile dell'ente di appartenenza per i danni eventualmente provocati dal fatto illecito della violazione delle predette norme da parte del suo rappresentante, amministratore o dipendente.

L'ente quale "obbligato" al pagamento della sanzione pecuniaria

Prima di esaminare la specifica motivazione della pronuncia sulla questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte, è utile richiamare le principali norme della complessa disciplina a tutela della salute e sicurezza sul lavoro che imputano o conferiscono all'ente di appartenenza del contravventore la qualifica di "obbligato" di tali sanzioni pecuniarie (amministrative e penali) e del risarcimento danni eventuali (obbligazione civile) per il fatto illecito commesso dal suo rappresentante, amministratore o dipendente:

- art. 6, commi 3 e 4, Legge n. 689/1981: responsabilità dell'ente per il pagamento di **sanzione pecuniaria amministrativa** (i.e. illecito amministrativo) in solido con l'autore della violazione (rappresentante, amministratore o dipendente dell'ente) che abbia commesso l'illecito nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, salvo il diritto di regresso nei confronti di quest'ultimo;

- art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001: responsabilità dell'ente per il pagamento di **sanzione pecuniaria penale** dell'ammenda (i.e. illecito penale della contravvenzione), qualora ricorrano i presupposti della responsabilità "amministrativa" derivante da reato di omicidio o lesioni gravi/gravissime conseguenti a violazioni, da parte del rappresentante, amministratore o dipendente dell'ente, di norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

- art. 197 Cod. pen.: obbligazione civile dell'ente (5), in caso di insolubilità del condannato, al pagamento della sanzione pecuniaria civile per una somma pari alla multa o all'ammenda inflitta al rappresentante, amministratore o dipendente dell'ente (i.e. illecito penale del delitto o della contravvenzione) qualora il reato integri la violazione di obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole ovvero sia commesso nell'interesse dell'ente di appartenenza;

- art. 2049 Cod. civ.: responsabilità civile dell'ente per il **risarcimento dei danni** eventualmente provocati dal fatto illecito compiuto dal proprio addetto nell'esercizio delle sue mansioni, qualora - in caso di dipendente di PA - sussista, un rapporto di c.d. "occasionalità necessaria" tra il fatto dannoso e le mansioni da questo esercitate (6).

Tale quadro normativo individua, in modo chiaro ed univoco, l'ente di appartenenza quale "obbligato" del pagamento delle sanzioni pecuniarie e del risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'illecita violazione, da parte del suo rappresentante, amministratore o dipendente, delle norme poste a tutela della sicurezza e della salute sul lavoro. *Nulla quaestio*, in tali casi dunque, sulla natura "obbligatoria" della legittimazione dell'ente ai fini del pagamento delle sanzioni pecuniarie e dell'eventuale risarcimento danni per violazione di detta normativa.

L'ente quale "legittimato" al pagamento della sanzione pecuniaria

In aggiunta alla predetta disciplina circa l'obbligatorietà (per l'ente) delle sanzioni e del risarcimento

(4) Cass., Sez. III, sentenza 8 ottobre 2007, n. 20986: affinché ricorra la responsabilità della PA per un fatto lesivo posto in essere dal proprio dipendente - responsabilità il cui fondamento risiede nel rapporto di immedesimazione organica - deve sussistere, oltre al nesso di causalità fra il comportamento e l'evento dannoso, anche la *riferibilità all'amministrazione del comportamento stesso*, la quale presuppone che l'attività posta in essere dal dipendente sia e si manifesti come esplicitazione dell'attività dell'ente pubblico, e cioè tenda, pur se con abuso di potere, al conseguimento dei fini istituzionali di questo nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto. Tale riferibilità viene meno, invece, quando il dipendente agisca come un semplice privato per un *fine strettamente personale ed egoistico* che si riveli assolutamente estraneo all'amministrazione

- o addirittura contrario ai fini che essa persegue - ed escluda ogni collegamento con le attribuzioni proprie dell'agente, atteso che in tale ipotesi cessa il rapporto organico fra l'attività del dipendente e la PA.

(5) Non applicabile a Stato, Regioni, Province e Comuni.

(6) Cass. pen., Sez. VI, sentenza 4 giugno 2015, n. 44760: il rapporto di occasionalità necessaria, ad es., ricorre quando il soggetto compie l'illecito sfruttando comunque i compiti svolti, anche se ha agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti, dovendo essere escluso detto rapporto solo quando il dipendente, nello svolgimento delle mansioni affidategli, commette un illecito penale per finalità di carattere personale, di fatto sostituite a quelle dell'ente pubblico di appartenenza ed, anzi, in contrasto con queste ultime.

danni conseguenti alla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, è intervenuto il **D.Lgs. n. 758/1994** prescrivendo con l'**art. 24** una specifica *procedura amministrativa estintiva dei reati contravvenzionali* (rilevanti nel caso sottoposto all'esame della Suprema Corte). Più precisamente, è consentito all'autore dell'illecito penale estinguere il reato contravvenzionale alle seguenti condizioni concorrenti:

1) *adempiendo* alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza (OdV);

2) *pagando in sede amministrativa* una sanzione pecuniaria pari a 1/4 del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Al contrario della normativa sopra esaminata, che prescrive l'obbligatorietà della sanzione pecuniaria per l'ente di appartenenza, il D.Lgs. n. 758/1994 individua, quale persona legittimata al pagamento della sanzione pecuniaria estintiva del reato, l'autore dell'illecito penale, ossia il *rappresentante, amministratore o dipendente dell'ente*, e non l'ente medesimo.

Riferimenti normativi

Carta costituzionale Art. 27

La responsabilità penale è personale.

...

Codice civile

Art. 2049 - Responsabilità civile dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Legge n. 689/1981

(Modifiche al sistema penale)

Art. 6 - Solidarietà

...

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

D.P.R. n. 268/1987

(Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale degli enti pubblici)

Art. 67 - Patrocinio legale

1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifici l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

D.Lgs. n. 758/1994

(Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro)

Art. 21 - Verifica dell'adempimento

1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.

Art. 24 - Estinzione del reato

1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2.

2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.

3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutate ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis del Codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Codice penale

Art. 162-bis - Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative

Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento.

Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.

L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'art. 99 dell'art. 104 o dall'art. 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.

In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto. La domanda può essere riproposta fino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado. Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.

Art. 197 - Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende

Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilità del condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta.

Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136.

D.Lgs. n. 231/2001

(Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11, Legge n. 300/2000)

Art. 25-septies - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articolo aggiunto dall'art. 9, comma 1, Legge n. 123/2007, poi sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. n. 81/2008)

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del Codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del Codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del Codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

La sentenza: l'affermazione del principio dell'interesse legittimo dell'ente

La sentenza in esame, bilanciando gli effetti del riconoscimento e dell'esclusione della legittimazione al pagamento della sanzione pecuniaria da parte dell'ente interessato di appartenenza del contravventore, in luogo di quest'ultimo, conclude affermandone positivamente la piena legittimità.

Secondo i giudici di legittimità, costituisce principio di diritto ormai acquisito quello per cui, in relazione alle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, l'adempimento alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza dell'ente e il pagamento della sanzione amministrativa effettuato, ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. n. 758/1994, da parte (del legale rappresentante) dell'ente faccia scattare l'effetto estintivo a favore del contravventore, amministratore o dipendente dell'ente all'epoca dell'accertamento (conf.: S.C., Sez. III Penale, n. 29238 del 17 febbraio 2017, P.M. in proc. Cavaliere, Rv. 270148; S.C., Sez. III Penale, n. 18914 del 15 febbraio 2012, Simone, Rv. 252394).

Una diversa interpretazione che impedisse il prodursi dell'effetto estintivo della contravvenzione in caso di pagamento della sanzione da parte dell'amministratore della persona giuridica di appartenenza del contravventore, in luogo del contravventore stesso, persona fisica, si risolverebbe, infatti, in un'irragionevole limitazione dell'ambito di operatività della causa speciale di estinzione del reato, chiaramente

introdotta dal legislatore allo scopo di interrompere l'illegalità e di ricreare le condizioni di sicurezza sul lavoro previste dalla normativa in materia a protezione dell'incolumità dei lavoratori, facendo passare in secondo piano l'interesse dello Stato alla punizione del colpevole.

È dunque il perseguimento ed il raggiungimento dello scopo della norma, quale l'interruzione dell'illegalità ed il ripristino delle condizioni di sicurezza sul lavoro all'interno dell'ente, a prevalere su ogni altro interesse in gioco, e ad assurgere quale unico criterio di legittimazione dell'ente di appartenenza del contravventore al pagamento della sanzione pecuniaria estintiva della contravvenzione commessa dal rappresentante, amministratore o dipendente dell'ente stesso.

La Cassazione ritiene dunque pacifico che l'ente possa legittimamente provvedere al pagamento in sede amministrativa della somma di denaro, nei termini di legge, in luogo del proprio addetto o soggetto apicale, così determinando - qualora ricorra anche l'ulteriore condizione dell'adempimento tempestivo alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza - l'effetto estintivo del reato contravvenzionale contestato. Il che tuttavia non significa che la persona giuridica sia solidalmente responsabile al pagamento della sanzione amministrativa funzionale all'estinzione del reato contravvenzionale, là dove la procedura amministrativa di estinzione del reato contravvenzionale introdotta dall'art. 24 cit., nell'ambito della quale può legittimamente inserirsi anche la persona giuridica, non trasforma l'illecito penale in illecito

amministrativo e non vanifica, pertanto, la regola costituzionalmente presidiata dall'art. 27, comma 1 della nostra Carta Fondamentale, trattandosi di contravvenzioni rispetto alle quali non è contemplata alcuna responsabilità "amministrativa" dell'ente ex D.Lgs. n. 231/2001.

Sulla scorta delle predette considerazioni, i giudici di legittimità hanno escluso la necessità di una previsione di responsabilità (penale) in solido, ai fini della diretta attivazione della persona giuridica nell'ambito della procedura amministrativa estintiva dell'illecito penale prevista dall'art. 24 del D.Lgs. n. 758/1994, dipendendo invece da regole interne all'ente ovvero dallo specifico rapporto contrattuale che lega ad esso il contravventore, suo rappresentante, amministratore o dipendente.

Ai fini della predetta legittimazione dell'ente deve tuttavia potersi ravvisare, in capo all'ente medesimo, uno specifico interesse all'estinzione del reato contravvenzionale commesso dal proprio addetto nello svolgimento dell'attività lavorativa per conto dell'ente stesso in relazione ai già sopra delineati profili di responsabilità civile per il fatto del dipendente, salva sempre la possibilità di rivalsa nei confronti di quest'ultimo ove ne ricorrano i presupposti.

In aggiunta al requisito dell'interesse concreto dell'ente all'estinzione della contravvenzione, la Suprema Corte ha altresì richiamato e precisato la necessità, ai fini dell'effettivo esborso da parte dell'ente della sanzione amministrativa estintiva della contravvenzione elevata al proprio dipendente, della previa adozione di un atto formale da parte dell'ente volto ad autorizzare l'uscita di cassa, conformemente alle procedure interne previste dal proprio statuto o comunque dal regolamento interno, nonché della *previa verifica dei relativi presupposti* (7).

Nel caso di specie, la Corte ha accertato trattarsi di reati contravvenzionali derivanti da violazioni della normativa in materia di infortuni sul lavoro *strettamente connesse all'attività della società*, contestate a soggetti che rivestivano *cariche all'interno della medesima società* (coindagati Presidente del C.d.A., dirigente dell'area manutenzione strade, delegato per la sicurezza ed ai capisquadra), dalle quali avrebbero potuto *discendere le responsabilità dell'ente ai sensi degli artt. 2049 Cod. civ. e 197 Cod. pen.*, tali da far sorgere

in capo alla società un *interesse legittimo* (non un obbligo) al pagamento tempestivo delle sanzioni in forma ridotta con valenza estintiva dell'illecito penale. Alla stregua della sentenza in esame, deve dunque ritenersi integrato nel nostro ordinamento giuridico il principio di diritto dell'*interesse legittimo dell'ente* al pagamento, in vece del contravventore suo rappresentante, amministratore o dipendente, della sanzione pecuniaria ridotta estintiva del reato contravvenzionale da questi compiuto in violazione delle norme a tutela della sicurezza e salute sul lavoro, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- 1) *specifico interesse* dell'ente di appartenenza del contravventore alla pronta estinzione dell'illecito penale;
- 2) esatto *adempimento* alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza al contravventore;
- 3) sussistenza di *norme interne* all'ente interessato (statuto o regolamento) legittimanti la fuoriuscita di cassa per il pagamento della sanzione pecuniaria estintiva dell'illecito;
- 4) adozione da parte dell'ente interessato di apposito formale *provvedimento autorizzatorio* (delibera consiliare) dell'uscita di cassa conformemente alle norme interne.

L'estensione del principio oltre il campo della sicurezza sul lavoro

La sentenza in esame, affermando chiaramente la legittimazione dell'ente al pagamento degli oneri delle sanzioni irrogate ai propri rappresentanti, amministratori, dirigenti e/o dipendenti nello svolgimento di attività strettamente inerenti i compiti loro assegnati, per violazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro, potrebbe aprire le porte alla possibilità per l'ente di appartenenza di assumere l'onere finanziario delle sanzioni o multe inflitte ai propri incaricati per infrazioni da questi commesse, connaturate dall'elemento psicologico della colpa lieve (8), nell'esercizio delle proprie funzioni *anche al di là del campo della sicurezza sul lavoro*.

Come noto, ad oggi, la giurisprudenza contabile ha tuttavia sempre disconosciuto tale legittimazione *escludendo* la benché minima possibilità per l'ente di appartenenza del funzionario pubblico, di provvedere al versamento o rimborso della sanzione o multa, *quand'anche* il funzionario responsabile avesse assunto le iniziative necessarie per il superamento

(7) La responsabilità civile dell'ente per il fatto del proprio dipendente ex art. 2049 Cod. civ. e l'obbligazione civile dell'ente in caso di insolvenza del condannato ex art. 197 Cod. pen. non discendono automaticamente per il mero rapporto lavorativo fra ente e addetto, ma postulano la sussistenza delle seguenti specifiche condizioni: rapporto di occasionalità necessaria fra l'illecito e le mansioni svolte dall'addetto, quanto alla responsabilità civile,

violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole ovvero la commissione nell'interesse dell'ente, quanto all'obbligazione civile al pagamento della sanzione pecuniaria.

(8) È fatto divieto per legge all'ente pubblico di assumere qualsiasi onere finanziario (incluso il premio di un'eventuale copertura assicurativa) per gli illeciti dei propri dirigenti connotati dall'elemento psicologico del dolo o della colpa grave.

della condizione di illegalità e segnalato all'ente la necessità di provvedere stanziando le risorse ed i provvedimenti formali necessari. La magistratura contabile ha infatti sempre ritenuto tali ipotesi foriere di danno erariale e, dunque, di responsabilità amministrativo-contabile del funzionario che se ne sia avvalso.

Considerazioni conclusive

Non entrando la sentenza in esame nel merito degli specifici comportamenti dei dirigenti


legittimanti l'ente di appartenenza ad assumere direttamente a proprio carico gli oneri finanziari delle conseguenti sanzioni pecuniarie, e stante il contrasto attuale tra giurisprudenza di legittimità e contabile, appare opportuno e necessario un intervento normativo volto a chiarire precisamente, ai fini di una uniforme applicazione sia operativa che giurisprudenziale, gli ambiti di estensione del predetto interesse legittimo dell'ente, anche al di fuori del campo della sicurezza sul lavoro.

E-BOOK

COLLANA: Azienditalia - Le monografie

Contrasto alla corruzione nel settore sanitario: strategie e processi organizzativi

di Rossana Turturiello



L'e-book tratta del quadro normativo in materia di anticorruzione e trasparenza applicato al settore sanitario – evidenziando lacune normative e criticità determinate da un mancato coordinamento con la normativa di settore –, delle misure di prevenzione *ex lege* n. 190/2012 da attuarsi all'interno dell'Ente sanitario, degli adempimenti in materia di trasparenza alla luce delle riforme che si sono succedute nel tempo, degli strumenti per orientare gli Enti sanitari nella corretta predisposizione degli atti richiesti dalla normativa anticorruzione, senza perdere di vista la disciplina che, a monte, già regola il settore sanitario.

Articolato in 3 capitoli dedicati nell'ordine all'**inquadramento generale della normativa**, all'**approfondimento della Legge n. 190/2012**, nella sua parte "preventiva", con la descrizione delle misure di pre-

venzione e delle azioni concrete che ciascun Ente è tenuto ad intraprendere per fronteggiare il problema della corruzione - rotazione del personale nelle strutture sanitarie, nomine di vertice, acquisti in sanità, etc.-, ai **decreti attuativi della Legge n. 190/2012**, l'e-book è **completato dalla modulistica personalizzabile** per orientare l'Ente nell'attuazione della normativa anticorruzione.

Wolters Kluwer, settembre 2018
pagg. 160, Euro 18+IVA
Codice e-book: 00230533
ISBN (ebook): 978-88-217-6645-9

Per informazioni e acquisti
• **On line www.shopwki.it**